

Da domani, 1 novembre 2018, è vietata la vendita da parte del produttore di pneumatici di categoria C1 e C2, ovvero quelli destinati alle vetture e ai veicoli per il trasporto leggero, che presentano la classe di resistenza al rotolamento F e che siano prodotti dopo il 31 ottobre 2018. Lo stabilisce il Regolamento (CE) N. 661/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009.

Il Regolamento afferma:

A partire dal 1o novembre 2018 le autorità nazionali:

a) per motivi riguardanti i valori limite di resistenza al rotolamento degli pneumatici delle categorie C1 e C2 di cui alla tabella 2 della parte B dell'allegato II cessano di considerare validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di idoneità dei veicoli nuovi appartenenti alle categorie M, N e O, e vietano l'immatricolazione, la vendita e l'entrata in servizio di tali veicoli, se questi ultimi non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione; e

b) vietano la vendita e l'entrata in servizio degli pneumatici nuovi destinati a tali veicoli, se tali pneumatici non rispettano i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 della parte B dell'allegato II.

La tabella 2 della parte B dell'allegato II, che indica i valori massimi del coefficiente di resistenza al rotolamento per ogni tipo di pneumatico, misurati in conformità della norma ISO 28580, è la seguente:

Tabella 2

Classe di pneumatico	Valore massimo (kg/t) 2 ^a fase
C1	10,5
C2	9,0
C3	6,5

Per gli pneumatici invernali i limiti di cui alla tabella 2 sono incrementati di 1 kg/t.

I valori di resistenza al rotolamento sono convertiti nella classe di resistenza al rotolamento

secondo la tabella sottostante:

Pneumatici Vettura tipo C1)		Pneumatici trasporto leggero (tipo C2)		Pneumatici trasporto pesante & Bus (tipo C3)	
RRC in kg/t	Classe di Efficienza Consumi	RRC in kg/t	Classe di Efficienza Consumi	RRC in kg/t	Classe di Efficienza Consumi
$RRC \leq 6,5$	A	$RRC \leq 5,5$	A	$RRC \leq 4,0$	A
$6,6 \leq RRC \leq 7,7$	B	$5,6 \leq RRC \leq 6,7$	B	$4,1 \leq RRC \leq 5,0$	B
$7,8 \leq RRC \leq 9,0$	C	$6,8 \leq RRC \leq 8,0$	C	$5,1 \leq RRC \leq 6,0$	C
VUOTO	D	VUOTO	D	$6,1 \leq RRC \leq 7,0$	D
$9,1 \leq RRC \leq 10,5$	E	$8,1 \leq RRC \leq 9,2$	E	$7,1 \leq RRC \leq 8,0$	E
$10,6 \leq RRC \leq 12,0$	F	$9,3 \leq RRC \leq 10,5$	F	$RRC \leq 8,1$	F
$RRC \leq 12,1$	G	$RRC \leq 10,6$	G	VUOTO	G

Ne consegue, quindi, che da oggi 1 novembre non possono essere più venduti da parte del produttore i pneumatici con classe di resistenza al rotolamento F. **Secondo il regolamento stesso, tuttavia, i pneumatici delle categorie C1 e C2 che non rispettano tali requisiti, prodotti anteriormente alle date indicate, potranno comunque essere venduti sul mercato per un periodo non superiore a 30 mesi a partire da tali date.**

[Il Regolamento \(CE\) N. 661/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 è disponibile in PDF a questo link.](#)

© riproduzione riservata
pubblicato il 31 / 10 / 2018